



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
U.O.A. MASTER E IFTS

Università degli Studi di Palermo		
Titolo III	Classe 5	Fascicolo
n. 71262	del 16-10-2014	
UOR U.O.A.Master e IFTS	CC	RPA L.Mortelliti

Decreto Repertorio n. 3569/2014

## IL RETTORE

VISTO il D.M. n.509 del 3 novembre 1999 e in particolare l'art.3 comma 8;

VISTO il D.M. 270/2004 e in particolare l'art.3 comma 9;

VISTE le precedenti delibere del Senato Accademico del 5 aprile 2011, 18 luglio 2011, 7 febbraio 2012 e 17 gennaio 2013 che hanno regolamentato finora l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II livello in atto vigente;

VISTO il Nuovo Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello in atto vigente (emanato con D.R.1520 del 11.4.2014) ;

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studi dell'Offerta formativa approvato con delibera del Senato Accademico del 17.7.2014 ed emanato con D.R 2852/2014 del 29.07.2014;

CONSIDERATA la necessità di coordinare le norme regolamentari previste nel Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studi dell'Offerta formativa con quanto previsto nel Regolamento per l'attivazione ed il funzionamento dei corsi di master universitari di I e II livello (DR. 1520 del 11.4.2014)

VISTE le delibere n. 24 del Senato Accademico del 22 settembre 2014 e n. 109 del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2014, che hanno approvato la modifica dell'art. 6 del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello in atto vigente (emanato con D.R.1520 del 11.4.2014)

## DECRETA

**E' EMANATO IL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO.**

### ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Università degli studi di Palermo, in attuazione di quanto previsto dall'art.3 comma 9 del Decreto M.I.U.R. 22 Ottobre 2004 n. 270, nonché dallo Statuto e dal Regolamento didattico di



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
U.O.A. MASTER E IFTS

Ateneo, promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa denominati Corsi di Master universitari di primo livello e di secondo livello a conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i titoli di Master Universitario di I e II livello.

2. I Master ai sensi del vigente Regolamento didattico dell'Università di Palermo, sono corsi di studio di Ateneo e integrano l'offerta formativa dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale dell'Università di Palermo.

3. I Master di primo livello possono avere durata annuale (60 CFU) o biennale (120 CFU), devono essere inseriti nell'Offerta Formativa annuale dell'Ateneo e individuati, ai fini dell'attivazione, mediante una apposita *call* emanata dall'Ateneo stesso su specifiche tematiche.

4. I Master di secondo livello, di durata annuale e per il cui accesso è richiesta la laurea specialistica e/o magistrale o laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti al D.M. 509/1999 devono rispondere a specifiche esigenze di natura marcatamente professionale e tenere conto anche del mercato nazionale del lavoro e/o comunque più vasto di quello regionale.

5. I Master di primo/secondo livello finanziati con fondi esterni (U.E., F.S.E., convenzioni con soggetti privati, ecc.) possono essere svincolati dall'Offerta Formativa annuale e dai limiti inerenti la durata.

6. I Corsi di Master possono essere istituiti anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere, enti e soggetti pubblici e privati italiani e stranieri, previa la stipula di apposita convenzione. Qualora più atenei italiani o stranieri concorrano all'attivazione del Master il relativo titolo può essere rilasciato come titolo congiunto o doppio.

7. La denominazione di "Master Universitario" si applica esclusivamente ai Corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono.

## ART.2 - REQUISITI DI ACCESSO

1. I corsi di Master universitario di primo livello sono aperti a coloro che siano in possesso di laurea o laurea magistrale rilasciate ai sensi del citato D.M. 270/2004 oppure di laurea o di laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, di laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all'applicazione del D.M. 509/1999, di diploma universitario di durata almeno triennale o diploma di laurea conseguiti secondo gli ordinamenti precedenti, di titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico (di cui al successivo art.8) ai soli fini dell'iscrizione al Corso.

2. I Master di secondo livello sono riservati a coloro che siano in possesso di laurea magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 oppure di laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, di laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all'applicazione del D.M. 509/1999, di titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico ai soli fini dell'iscrizione al Corso.

3. L'iscrizione al Master in qualità di uditor, purchè sia in possesso dei requisiti di accesso, è consentita solo se prevista dal bando, in tal caso, al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

## ART.3 - ATTIVAZIONE

1. L'attivazione dei corsi di Master è proposta dalle strutture di raccordo o dai dipartimenti, in concomitanza con l'offerta formativa, su iniziativa e proposta progettuale di almeno tre professori di ruolo, o due professori di ruolo ed un ricercatore, dell'università di Palermo che costituiscono il comitato proponente; le proposte devono essere approvate dai rispettivi organi proponenti.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
U.O.A. MASTER E IFTS

L'attivazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico.

2. L'attivazione del Master ed il relativo ordinamento didattico sono resi noti attraverso il Manifesto degli studi dell'Ateneo, la pubblicazione sul sito web dell'Università ed ogni ulteriore forma di pubblicità che il Coordinatore (di cui al successivo art. 8) intenderà organizzare. Il Master, di cui è stata approvata l'attivazione, rientra nell'offerta formativa dell'Ateneo dell'Anno accademico successivo.

3. L'adesione dell'Università di Palermo a corsi di Master istituiti in altri Atenei è deliberata dagli Organi Accademici.

I corsi di Master approvati dal Consiglio di Amministrazione che per due anni accademici consecutivi non vengono attivati per mancanza di iscritti, non possono essere proposti al 3° anno seguente.

## **ART.4 - LA PROPOSTA DI ATTIVAZIONE**

La proposta di attivazione approvata dalle strutture di raccordo o dal/i Dipartimento/i è presentata di norma, entro il mese di marzo di ogni anno deve essere compilata secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici. Essa deve comunque contenere:

- a) la denominazione del Master, il livello della formazione, l'esplicito riferimento all'eventuale inserimento nell'offerta formativa annuale e, per i Master di I livello, l'indicazione di una o più classi di Laurea Magistrale per le quali risulta possibile eventuale riconoscimento di CFU acquisiti;
- b) gli obiettivi formativi e le finalità del Corso con specifico riferimento agli sbocchi professionali, indicando in caso di rinnovo l'attrattività della precedente edizione del Master, nonché la domanda formativa espressa dal territorio e dal mondo del lavoro alla quale è specificatamente finalizzata l'offerta didattica;
- c) il piano articolato degli insegnamenti e delle altre attività formative e dei tirocini e l'attribuzione dei relativi crediti acquisiti anche ai fini di eventuali riconoscimenti in altri percorsi di studio, le modalità di possibile riconoscimento dei crediti in ingresso, specificando inoltre: il Coordinatore del Master, i componenti il Consiglio Scientifico, i docenti universitari impegnati nelle specifiche attività formative e l'attività didattica assegnata a ciascuno, specificando CFU ed impegno orario oltre il proprio carico didattico; gli esperti esterni, con i relativi curricula, presumibilmente impegnati nelle specifiche attività formative, le modalità di svolgimento e la periodicità delle verifiche di profitto;
- d) il carattere della prova finale;
- e) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
- f) il piano finanziario modulato sulla base del numero massimo e del numero minimo di iscritti e compilato secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici e scaricabile dal sito web dell'Ateneo;
- g) l'indicazione di attività di stage e tirocinio, con la specifica delle modalità degli stessi presso i quali si svolgeranno.

## **ART.5 - ATTIVITÀ DIDATTICA E CREDITI FORMATIVI**

1. I corsi di Master universitari sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di apprendimento, quali studio guidato, didattica interattiva, esercitazioni pratiche e di laboratorio adeguate al livello di formazione che si intende perseguire, per un numero di ore complessivo non inferiore a 300 sulle 1500, del monte ore complessivo e distribuite di norma nell'arco almeno di sei mesi, in modo da garantire un efficace apprendimento. Tra le attività, anche per il carattere fortemente professionalizzante dei corsi, deve essere previsto un periodo di tirocinio funzionale agli



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
U.O.A. MASTER E IFTS

obiettivi del Corso. Le attività suddette sono integrate con lo studio e la preparazione individuale. L'insieme delle attività si svolge in un anno accademico per complessive 1500 ore.

2. I corsi possono essere organizzati anche con l'utilizzo di forme di didattica a distanza; fino al 30% dell'attività può essere erogata con questa modalità. Eventuali deroghe saranno specificamente approvate dagli organi accademici competenti.

3. Nei Master di primo livello almeno il 50% dei CFU relativi agli insegnamenti previsti saranno tenuti da docenti dell'Ateneo o di altri Atenei, proposti dal Consiglio Scientifico.

L'ambito formativo dei Master di primo livello di durata annuale o biennale deve essere tale da consentire che gli insegnamenti erogati, per un minimo di 21 CFU e per un massimo rispettivamente di 30 e 60 CFU possano essere riconoscibili ai fini di futura convalida per l'iscrizione a una laurea magistrale dell'Ateneo. Soltanto gli studenti che avranno convalidati almeno 30 CFU potranno iscriversi al secondo anno della Laurea Magistrale.

A tal fine deve essere evitata una parcellizzazione degli insegnamenti, con moduli inferiori a 3 CFU. Per ciascun modulo deve essere prevista una prova finale con votazione in trentesimi.

I professori e i ricercatori dell'Università di Palermo possono svolgere attività didattica nei Master, compatibilmente con la regolamentazione d'Ateneo e nei limiti della vigente normativa, anche nella forma di carico didattico istituzionale. Questa attività didattica può essere svolta se non crea pregiudizio alla completezza dell'offerta formativa in relazione al S.S.D. del docente interessato.

4. Nei Master di secondo livello almeno il 50% dei CFU deve essere affidata a esperti esterni al ruolo accademico e il percorso formativo deve comprendere una *work-experience*.

5. All'attività didattica e formativa corrisponde per ciascun anno l'acquisizione da parte degli iscritti di 60 CFU compresi quelli riservati al tirocinio ed alle altre attività previste. Alla prova finale possono essere attribuiti sino ad un massimo di 15 CFU. Ai moduli di insegnamento interattivo possono essere attribuiti sino ad un massimo di 10 CFU per singolo anno accademico.

6. L'iscrizione ai corsi di Master è incompatibile con l'iscrizione nello stesso Anno Accademico ad altri corsi di studio (corsi di laurea e di laurea magistrale, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di Master). Nel caso di iscrizione ad un corso di master e ad un corso di dottorato di ricerca in diversi anni accademici, l'eventuale frequenza di un dottorando a residuali attività didattiche del Master deve essere autorizzata dal Collegio di dottorato.

7. Le date di inizio dei Corsi di Master di I livello seguono la calendarizzazione dell'offerta formativa annuale di Ateneo.

8. Le date di inizio dei Corsi di Master di II livello vengono stabilite annualmente dagli organi accademici competenti e riportate nel Manifesto degli Studi di Ateneo.

9. Gli insegnamenti dei Master Universitari possono essere offerti nella forma di corsi singoli. L'elenco degli insegnamenti per i quali è possibile accettare singole iscrizioni è indicato in sede di proposta di attivazione; per ciascuno di essi è anche indicato il periodo in cui sono previste le lezioni. E' altresì indicato il numero massimo di studenti iscrिवibili ai singoli insegnamenti offerti. In caso di mancata attivazione del Master, non potranno essere attivati insegnamenti singoli. Gli iscritti a corsi singoli potranno frequentare, all'interno dello stesso Master, fino ad un massimo di 10 CFU per anno. La domanda di iscrizione ai corsi singoli è redatta secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione. Possono iscriversi ai corsi singoli di un Master coloro che siano in possesso di un titolo di studio dello stesso livello di quello richiesto per l'iscrizione al Master. La frequenza ai corsi singoli è obbligatoria; gli iscritti ai corsi singoli sosterranno le relative verifiche di profitto e otterranno per ciascuno di essi la certificazione dell'esame sostenuto, corredata dall'indicazione dei crediti, della votazione in trentesimi e dal sintetico programma del corso.

Le verifiche non comportano votazioni, ma soltanto un giudizio di esame superato, eventualmente con merito, o non superato.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
U.O.A. MASTER E IFTS

L'importo del contributo di iscrizione è calcolato con riferimento al costo dell'intero Master proporzionalmente ai CFU acquisiti. Il Coordinatore del Master può incrementare tale importo in relazione alla peculiarità dell'insegnamento. Per ogni iscritto l'Ateneo tratterà un contributo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

## **ART.6 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE**

Il conferimento degli incarichi di insegnamento, è di competenza del Coordinatore, appositamente delegato con provvedimento del Rettore, su proposta del Consiglio Scientifico.

2 I professori e ricercatori dell'Università di Palermo sono incaricati, previo parere del Direttore del Dipartimento di appartenenza, con provvedimento del Coordinatore prima dell'inizio delle attività.

Nel seguenti casi previsti dall'art.3 del vigente "Regolamento per l'affidamento degli incarichi di insegnamento nei corsi di studi dell'Offerta formativa":

- a) Professori che hanno avuto affidato un compito didattico istituzionale nei limiti previsti dall'art.3, commi 2 e 3;
- b) Ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che hanno avuto attribuiti compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il massimo previsto (350 ore in regime di tempo pieno, 200 ore in regime di tempo definito) ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Legge 240/2010.
- c) Ricercatori a tempo determinato con contratto triennale, che hanno avuto attribuito un insegnamento di almeno 60 ore;

può essere prevista una retribuzione corrispondente alla classe stipendiale del docente.

Retribuzioni difformi potranno essere adottate solo se previste da appositi bandi emanati da enti esterni. Il provvedimento di nomina va trasmesso, entro 15 giorni al competente Ufficio dell'Area Risorse Umane per gli oneri di pubblicazione nell'Anagrafe delle prestazioni e nel sito Amministrazione Trasparente.

3 Il Coordinatore, su proposta del Comitato scientifico, può conferire incarichi di insegnamento con affidamento diretto ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge 240/2010 a soggetti esterni all'Università degli studi di Palermo, italiani o stranieri, di elevata e comprovata qualificazione professionale e/o scientifica, anche nell'ambito di convenzioni con enti pubblici e istituti di ricerca italiani e stranieri. I suddetti incarichi di insegnamento per le attività didattiche e formative saranno conferiti facendo ricorso a contratti di diritto privato a titolo oneroso o a titolo gratuito

Al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Università degli studi di Palermo, può essere conferito incarico di insegnamento secondo le modalità previste dal presente articolo. L'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di servizio e il conferimento è subordinato al rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi extra-istituzionali prevista dall'art.53 del dlgs165/2001. Il Comitato scientifico dei Master, prima della stipula del contratto, deve trasmettere il curriculum vitae del docente/esperto esterno al Nucleo di Valutazione, per la valutazione di congruità del curriculum scientifico o professionale con l'attività didattica e formativa da affidare ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge 240/2010. Il suddetto parere del Nucleo di Valutazione deve essere esplicitamente menzionato nel contratto. Per le attività didattiche e formative inferiori a 10 ore la valutazione del curriculum vitae del Docente/Esperto esterno può essere effettuata dal Comitato scientifico del Master all'atto della proposta di affidamento diretto. La valutazione del Comitato scientifico deve essere esplicitamente menzionata nel contratto.

4 Qualora non sia possibile individuare dei docenti o esperti esterni con la procedura di affidamento diretto, il Coordinatore, su proposta del Comitato Scientifico, può procedere al conferimento dell'incarico, con contratto di diritto privato a titolo oneroso, a seguito di bando, affisso all'Albo di Ateneo, emanato ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L.240/2010.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
U.O.A. MASTER E IFTS

Il bando, emanato dalla struttura didattica (Dipartimento/Scuola) sede amministrativa del Corso deve contenere: la denominazione dell'attività di formazione o modulo didattico, la durata dell'incarico, il periodo di svolgimento, le ore di lezione, i relativi crediti formativi universitari, il compenso, la relativa copertura finanziaria, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa ed infine esplicita esclusione dalla procedura dei soggetti esterni che abbiano un legame di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

5 Le spese per la retribuzione delle attività didattiche e formative devono gravare solo su fondi a disposizione della struttura didattica sede amministrativa del Corso o secondo quanto stabilito dalle Convenzioni con enti esterni.

6 I contratti devono essere stipulati e i dati pubblicati nel sito Amministrazione trasparente prima dell'inizio delle attività previste nel contratto stesso. Non possono essere stipulati contratti con soggetti che abbiano un legame di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

7 I contratti di diritto privato per lo svolgimento delle attività didattiche o formative devono contenere l'indicazione: dell'anno accademico di riferimento; dell'oggetto della attività, del numero di ore in cui deve essere espletata l'attività didattica; dell'inizio dell'attività e del termine entro il quale tale attività deve ritenersi conclusa; dell'attestazione della copertura finanziaria; dell'importo del compenso al netto delle ritenute a carico dell'Amministrazione, l'indicazione che l'attività didattica svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università; la dichiarazione che il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/13). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del contratto.

## **ART.7 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO**

Al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Università di Palermo che collabori allo svolgimento di corsi di Master, in aggiunta alle normali attività di servizio, possono essere riconosciuti eventuali compensi aggiuntivi secondo le vigenti normative e disposizioni d'Ateneo.

## **ART.8 - ORGANI DEL CORSO**

1. Sono Organi dei Master: il Coordinatore, il Consiglio Scientifico.

2. Il Coordinatore è un professore di ruolo o un ricercatore dell'Università di Palermo, "con riconosciute competenze (scientifico-didattiche) nell'area di pertinenza del Master proposto", ed è individuato all'atto della proposta istitutiva tra i componenti del comitato proponente. Il Coordinatore può nominare un coordinatore vicario tra i componenti del Consiglio Scientifico.

Il Coordinatore è responsabile della didattica e dell'organizzazione complessiva del corso di Master. Coordina i lavori del Consiglio Scientifico e provvede all'esecuzione di quanto deliberato. Cura i rapporti con gli uffici dell'Ateneo e con i soggetti esterni con cui sono previste convenzioni. Redige la relazione sui risultati di fine corso, comprensiva di un bilancio consuntivo, che è sottoposta all'approvazione del Consiglio Scientifico e la trasmette al Rettore. Ciascun professore o ricercatore può essere coordinatore di un solo Master dell'Ateneo nel medesimo anno accademico di attivazione.

3. Il Consiglio Scientifico può essere composto, oltre che dai docenti del comitato proponente, da professori e ricercatori universitari, da ricercatori di enti pubblici e privati, da figure del mondo del



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
U.O.A. MASTER E IFTS

lavoro, da esperti di elevata e comprovata qualificazione. Almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio deve essere costituita da professori e ricercatori dell'Università degli studi di Palermo. Una diversa composizione, previo parere del Senato Accademico, può aversi in caso di Master istituito in consorzio con altre Università italiane o straniere o in convenzione con altri enti di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri. Il Consiglio Scientifico è indicato nella proposta istitutiva all'atto della presentazione del progetto ed è responsabile della qualità del Corso proponendo i nominativi di professori o ricercatori, di esperti di elevata e comprovata qualificazione da impegnare nell'attività didattica; può indicare aziende o enti dove svolgere tirocini e stage; valuta i requisiti di competenza professionale che devono possedere i tutor di supporto alla didattica; individua le eventuali attrezzature necessarie all'attività del Corso.

Ciascun professore o ricercatore dell'Ateneo può far parte al massimo di due consigli scientifici di Master dell'Ateneo.

## **ART.9 - BANDO DI AMMISSIONE**

1. L'ammissione ai corsi di Master è per titoli e/o esami sotto forma di prova scritta o colloquio.

2. Il bando per l'ammissione emanato con decreto del Rettore, va diffuso attraverso il sito web dell'Ateneo, e va affisso all'albo dell'Università, delle Facoltà e di tutte le strutture di raccordo e di tutte le strutture interessate allo svolgimento del Corso, e con altre modalità individuabili dal Coordinatore. Il bando deve indicare:

a) la denominazione e la durata del Corso;

b) il livello del Master;

c) per i Master di primo livello, l'indicazione di una o più classi di Laurea Magistrale per le quali risulta possibile eventuale riconoscimento di CFU acquisiti;

d) l'eventuale collaborazione con altre Università o enti;

e) la sede o le sedi del Master;

f) gli obiettivi formativi e le finalità del Corso, nonché gli sbocchi occupazionali nel settore di riferimento;

g) il numero dei crediti complessivi;

h) il numero massimo di studenti ed il numero minimo degli iscritti senza i quali il Corso non verrebbe attivato e l'eventuale riserva in soprannumero per studenti stranieri e categorie protette.

i) se è consentita la frequenza di studenti "uditori" ai quali, al termine del corso il Coordinatore del Master rilascerà solo un Attestato di partecipazione;

j) i requisiti di ammissione dei candidati;

k) le modalità di svolgimento della selezione per l'ammissione al Corso;

l) i titoli valutabili e i criteri per la loro valutazione;

m) calendario delle eventuali prove e quello della pubblicazione delle graduatorie;

n) l'importo delle tasse e dei contributi e degli adempimenti per l'iscrizione;

o) il numero e l'importo di eventuali borse di studio ed i criteri per l'assegnazione;

3. Il bando può prevedere che siano ammessi al Corso senza avere sostenuto esami i candidati in possesso dei prescritti requisiti di iscrizione, quando il numero degli stessi sia inferiore o pari al numero dei posti disponibili, fermo restando che in questo caso la Commissione selezionatrice è tenuta comunque a stilare una graduatoria di merito in base alla valutazione dei titoli presentati.

4. I docenti coordinatori possono richiedere la proroga dei termini di presentazione delle istanze da parte dei candidati una sola volta e solo nel caso in cui si sia raggiunto almeno il 70% del numero minimo di allievi previsto in fase istitutiva.





# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
U.O.A. MASTER E IFTS

## **ART.10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione preposta alla valutazione delle domande di ammissione al Corso e alla prova di selezione è composta dal Coordinatore del Corso e da due professori designati dal Consiglio Scientifico. Tale composizione può essere modificata in caso di Corsi di Master istituiti in collaborazione con altre università italiane o stranieri ed enti di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri sulla base di quanto stabilito in Convenzione.

## **ART.11 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO**

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del Master è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza pari all'80% della durata complessiva del corso. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinato a verifiche periodiche di accertamento delle conoscenze acquisite con relativa votazione in trentesimi. Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto conto anche del tirocinio e dei risultati conseguiti nelle verifiche di accertamento e viene espresso in centesimi. Le modalità di svolgimento della prova finale sono stabilite dal Consiglio Scientifico.

2. Le commissioni per la verifica periodica delle competenze acquisite sono nominate dal Coordinatore del Corso; la commissione per la prova finale è nominata dal Coordinatore del corso su proposta del Consiglio Scientifico.

3. Il titolo di Master Universitario è rilasciato dal Rettore e dal Coordinatore del Corso.

## **ART.12 VALUTAZIONE DEL CORSO**

Per tutti i corsi di Master Universitari è prevista, da parte del Senato Accademico la valutazione dei risultati complessivi e del livello qualitativo delle attività svolte che tenga conto anche dell'opinione degli studenti, nonché delle risorse impegnate. Le modalità e gli indicatori sono individuati dal Senato accademico su proposta della Commissione "Attività didattiche e diritto allo studio" del Senato Accademico. Il giudizio positivo del Senato Accademico è condizione per eventuale nuova attivazione del Master nel successivo anno accademico.

## **ART.13 - ASPETTI FINANZIARI**

1. Le risorse necessarie per l'attivazione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari sono garantite dai contributi versate dagli iscritti compresi gli uditori e gli iscritti ai corsi singoli e da eventuali risorse che provengono da enti e soggetti esterni, finalizzate alla realizzazione del Corso. Per i finanziamenti al di fuori dei contributi degli allievi inseriti nel piano finanziario, deve prodursi documentazione probatoria.

2. Il piano finanziario dei corsi di Master, presentato nella proposta istitutiva, deve prevedere una quota pari al 20% delle tasse versate dagli iscritti da destinare al Bilancio dell'Università e prevedere altresì i diritti di segreteria. In caso di Master attivato in collaborazione con Università straniera la quota da destinare al bilancio dell'Università è pari al 10% delle tasse versate dagli iscritti oltre ai diritti di segreteria.

3. La gestione delle risorse per lo svolgimento del Corso è affidata alla struttura indicata nella proposta istitutiva ma sempre nell'ambito dell'Ateneo. Le spese sono effettuate su proposta del Coordinatore del Corso. Eventuali importi non impegnati possono essere utilizzati per il funzionamento del corso in caso di rinnovo; se non è prevista una seconda edizione le risorse residue rimangono a disposizione della struttura responsabile della gestione. In caso di disavanzo, la copertura finanziaria dovrà essere assicurata dalla struttura centro di spesa.





# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
U.O.A. MASTER E IFTS

4. Nel caso in cui il Master sia finanziato in riscontro ad avvisi pubblici regionali o nazionali, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano se compatibili con le prescrizioni contenute nell'avviso e nell'eventuale normativa europea se in esso richiamata.

## **ART.14 - MASTER INTERATENEEO**

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.M. 270/2004 l'Università di Palermo può organizzare Master universitari anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.
2. Ai fini del presente Regolamento sono corsi di Master interateneo quelli istituiti ed attivati in regime di convenzione con altre Università italiane o straniere al fine del rilascio di titolo congiunto o doppio titolo. Per i Corsi di Master interateneo è possibile prevedere un percorso didattico distribuito nelle diverse sedi universitarie convenzionate. I Corsi sono organizzati nel rispetto della normativa vigente presso l'Ateneo che è sede amministrativa del Master. Eventuali deroghe al presente regolamento che dovessero rendersi necessarie saranno valutate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le relative competenze. Le convenzioni regolano tutti gli aspetti della collaborazione per l'attuazione del progetto formativo.
3. Possono essere previste anche collaborazioni con enti non universitari pubblici e privati, regolate da apposite convenzioni o definite attraverso ATS, tenendo presente che il ruolo dell'Università nella progettazione ed erogazione dell'attività formativa deve essere preminente.
4. Nel caso in cui il corso di Master sia progettato in riscontro ad avvisi emanati da enti pubblici che prevedano contributi finanziari, si terrà conto delle prescrizioni contenute nell'Avviso purché non incompatibili con i principi enunciati nel presente regolamento.

## **ART.15 - NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. Le disposizioni regolamentari precedenti al presente regolamento, si intendono annullate e sostituite;
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo dell'Università di Palermo e alle norme legislative in vigore;
3. Per i Master da attivare nell'A.A. 2014/2015 le scadenze di presentazione delle proposte saranno comunicate dai competenti Uffici amministrativi dell'Ateneo;
4. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo.

Palermo, 14.10.2014

Il Rettore  
Prof. Roberto Lagalla